

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE PRIMA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente

Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere

Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso il decreto n. 121/2001 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,  
del 10/10/2012;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;  
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che

ha chiesto qualificarsi il ricorso in appello.

## IN FATTO E IN DIRITTO

1. In data 10.10.2012 il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione **Misure di Prevenzione**, all'esito di udienza camerale, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di (OMISSIS), tesa ad ottenere la dichiarazione di ineseguibilità della misura di **prevenzione** personale per violazione del principio di specialità dell'estradizione.

Ad avviso del Tribunale non potrebbe invocarsi in tema di **misure di prevenzione** il principio di specialità dell'estradizione (previsto all'articolo 14 della Convenzione Europea di Estradizione ratificata con legge n.300 del 30.1.1963, richiamato dall'articolo 721 c.p.p.) per la particolare **natura giuridica** delle **misure** in questione (richiamando, nei contenuti, Sez. U n. 10281 del 25.10.2007, rv 238657).

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) - a mezzo del difensore - deducendo violazione di legge.

Nel ricorso si contesta la ritenuta inapplicabilità del principio di specialità al settore della **prevenzione** personale, evidenziando che le limitazioni di libertà sottese all'esecuzione della misura derivano, in una visione costituzionalmente orientata, anch'esse da "fatti" e pertanto occorre verificare se il fatto per cui è stata concessa l'estradizione è il medesimo rispetto a quello valutato in sede di applicazione della misura. Nel caso in esame il fatto sarebbe diverso e pertanto il (OMISSIS) non potrebbe subire limitazioni di libertà per tale comportamento, da ritenersi anteriore alla consegna.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la qualificazione del ricorso in appello, ai sensi dell'articolo **568 c.p.p.**, comma 5. Cio' perche' la decisione del Tribunale non sarebbe immediatamente ricorribile per cassazione, dovendo trovare applicazione la sequenza prevista dalla **Legge n. 1423 del 1956**, articolo 4.

4. Il ricorso va riqualficato in appello, ai sensi dell'articolo **568 c.p.p.**, comma 5, per le ragioni che seguono.

La decisione impugnata, in tutta evidenza, non e' decisione "applicativa" della misura di **prevenzione** personale ma puo' essere equiparata - per analogia di contenuti - ad una decisione afferente l'esecuzione del provvedimento applicativo, il cui regime va ritenuto normativamente regolato dalla **Legge n. 1423 del 1956, articolo 7** (attuale **Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 11**).

A ben vedere, con l'istanza proposta il (OMISSIS) ha formulato una richiesta di "verifica" della eseguibilita' del titolo (rappresentato dal decreto applicativo della misura) e cio' in relazione alla pretesa violazione del generale principio di specialita' di cui all'articolo 14 Conv. Europea di Estradizione.

La tipologia di istanza non trova un corrispondente modello legale di riferimento nello (scarno) tessuto normativo di cui alla **Legge n. 1423 del 1956** ne' soccorre, sul punto, il c.d. nuovo codice antimafia (**Decreto Legislativo n. 159 del 2011**).

In tale nuovo testo normativo vi e' infatti un generico riferimento, quanto al procedimento di primo grado, alla applicabilita' (in quanto compatibili) delle disposizioni di cui all'articolo 666 c.p.p.,

(Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 7, comma 9), ma in realta' tale norma viene richiamata quale modello di riferimento della fase "cognitiva" del procedimento e non per quanto riguarda la fase esecutiva.

Non puo' dirsi dunque di per se' richiamata la applicabilita' delle norme in tema di esecuzione contenute nel codice di rito penale anche perche' - con argomento decisivo - la fase della esecuzione delle **misure di prevenzione** personali ha caratteristiche del tutto peculiari, delineate normativamente proprio dalla **Legge n. 1423 del 1956, articolo 7**, (attuale Decreto Legislativo n. 159, articolo 11).

L'organo dell'esecuzione e' infatti rappresentato dal Questore e il giudice - identificato nel Tribunale che ha emanato il provvedimento- interviene su istanza di parte nei casi indicati dal medesimo articolo 7 (attuale 11) e 7 bis (attuale articolo 12) della legge di riferimento.

Da cio' deriva che l'unico modello normativo di intervento esecutivo di tipo giurisdizionale - quale indubbiamente e' quello oggetto dell'istanza, tesa alla sospensione dell'esecuzione di una misura personale - e' rappresentato dal suddetto della **Legge n. 1423 del 1956, articolo 7**, da ritenersi pertanto applicabile al caso in esame.

Cio' posto, per costante interpretazione resa nella presente sede di legittimita' (ex multis Sez. 6 n. 39763 del 27.9.2012, rv 254001 e Sez. 5 n. 26996 del 26.5.2009, rv 244484) le decisioni assunte dal Tribunale della **Prevenzione** e riferibili al suddetto modello di cui all'articolo 7 non sono immediatamente ricorribili per cassazione (li' dove lo sono, per espressa previsione quelle di cui all'articolo 7 bis

in tema di autorizzazione all'allontanamento) ma vanno impugnate attraverso il generale rimedio delineato dalla **Legge n. 1423 del 1956, articolo 4**, comma 9 (attuale articolo 10, comma 1) e dunque con ricorso in appello.

La volonta' della parte di ottenere - in ogni caso - una rivalutazione del provvedimento puo' dar luogo, come evidenziato nell'atto di intervento del Procuratore Generale presso questa Corte e ferme restando le precisazioni sin qui operate sulla **natura** dell'istanza - all'applicazione del principio generale di cui all'articolo **568 c.p.p.**, comma 5, norma tesa ad realizzare la salvaguardia di tale effetto di rivedibilita'.

Va pertanto disposta - previa riqualificazione del ricorso in appello - la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello ai sensi della **Legge n. 1423 del 1956, articolo 4**, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Reggio Calabria.